

stauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità. In particolare favorendo adatte condizioni di vita alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossi artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_157_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0157/Pres.

LR 42/1996, artt. 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca", nei comuni di Bertolo e Codroipo.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali";

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Codroipo (Udine) n. 84 del 16 marzo 2006, con la quale, fra l'altro, viene approvata una bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Bertolo e il Comune di Codroipo per formulare una proposta comune di istituzione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, al fine di perseguire la piena valorizzazione del sistema delle aree protette nei due Comuni;

PRESO ATTO della nota prot. 2822/VI di data 28 marzo 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Bertolo (Udine), comunica che le Amministrazioni comunali di Bertolo e Codroipo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la collaborazione nella proposta di istituzione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca" e propone l'individuazione del biotopo naturale stesso sul territorio comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Bertolo (Udine) n. 38 del 22 marzo 2006, con la quale il Sindaco è autorizzato a proporre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale da denominarsi "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione depositata all'Ufficio tecnico comunale,

VISTA la documentazione allegata alla citata deliberazione n. 38/2006, consistente in una relazione sui contenuti naturalistici dell'area del proposto biotopo, le norme di tutela e le modalità di gestione del

biotopo;

VISTO l'elaborato grafico con la perimetrazione del biotopo proposto;

PRESO ATTO della nota prot. 10263 di data 30 marzo 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Codroipo (Udine), propone l'individuazione di un biotopo naturale denominato "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 23 marzo 2006;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Codroipo (Udine) n. 90 del 23 marzo 2006, con la quale il Sindaco è autorizzato a proporre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale da denominarsi "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione depositata all'Ufficio tecnico comunale,

VISTA la documentazione allegata alla citata deliberazione n. 90/2006, consistente in una relazione sui contenuti naturalistici dell'area del proposto biotopo, le norme di tutela e le modalità di gestione del biotopo;

VISTO l'elaborato grafico con la perimetrazione del biotopo come approvato con deliberazione giuntale del Comune di Bertolo n. 90 del 23 marzo 2006;

VISTA la relazione istruttoria di data 10 novembre 2006 relativa all'individuazione del biotopo naturale "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca" predisposta dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

VISTO il parere n. 6/2006 del 23 novembre 2006 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca" nei Comuni di Bertolo e Codroipo;

ACCERTATA la presenza nel sito di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, quali le torbiere basse alcaline, le praterie umide a *Molinia caerulea*, le praterie asciutte submediterraneo-orientali *Scorzoneretalia villosae*, oltre ad esempi puntuali o lineari dell'habitat prioritario paludi calcaree con *Cladium mariscus*;

CONSIDERATO che è stata verificata la presenza nel sito di quattro specie vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE quali *Armeria helodes* (prioritaria), *Erucastrum palustre*, *Euphrasia marchesettii* e *Gladiolus palustris*;

PRESO ATTO della presenza nel sito di numerose specie animali di interesse comunitario ai sensi dell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, tra le quali *Emys orbicularis* tra i rettili, *Rana latastei* e *Bombina variegata* tra gli anfibi;

CONSIDERATO che è stata accertata la presenza nel sito di numerose specie botaniche comprese nel Libro Rosso delle Piante d'Italia delle entità a rischio di estinzione sul territorio nazionale, tra le quali *Allium suaveolens*, *Senecio fontanicola*, *Senecio paludosus*, *Plantago altissima*, *Centaurea forojuliensis*, *Gentiana pneumonanthe*, oltre alle citate *Armeria helodes*, *Erucastrum palustre* ed *Euphrasia marchesettii*;

VERIFICATO che nell'area proposta vegetano altre specie botaniche di grande interesse come *Primula farnosa*, *Pinguicula alpina*, *Drosera rotundifolia*, *Eriophorum latifolium* che rivestono un notevole interesse naturalistico nell'ambiente planiziale come reliquati glaciali;

CONSIDERATO che l'area è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa e che il sito contribuisce in maniera determinante al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

CONSIDERATO quindi che è importante, secondo quanto sopra esposto, garantire la conservazione del predetto sito, anche nel senso dell'applicazione della Direttiva comunitaria;

PRESO ATTO che, per uniformità con le modalità utilizzate nell'istituzione dei biotopi naturali regionali, la perimetrazione del biotopo come proposta dai Comuni interessati è stata riportata sulla carta tecnica regionale numerica quale allegato 1, a cura dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

CONSIDERATO che la normativa per la tutela dei valori naturali proposta dai Comuni di Bertolo e Codroipo è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 18 maggio 2007;

DECRETA


1. È individuato il biotopo naturale denominato "Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca" nei Comuni di Bertolo e Codroipo (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo di cui al precedente punto 1), come previsto nell'allegato 2 facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

07_25_1_DPR_157_2_ALL1

Allegato 1

Individuazione del biotopo
Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca

Perimetrazione su Carta tecnica regionale numerica
Elementi 087054 - 087053



VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_157_3_ALL2

Allegato 2

Norme di tutela del biotopo naturale regionale Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

- Art. 1 ambito di applicazione
- Art. 2 edificabilità
- Art. 3 mantenimento dei prati naturali
- Art. 4 attività agricola
- Art. 5 accessibilità
- Art. 6 fuochi
- Art. 7 addestramento cani
- Art. 8 movimenti di terra
- Art. 9 corsi d'acqua
- Art. 10 introduzione ed impianto di specie vegetali
- Art. 11 attività di pascolo
- Art. 12 tutela delle specie erbacee
- Art. 13 tutela delle specie animali
- Art. 14 raccolta funghi
- Art. 15 abbandono di rifiuti
- Art. 16 interventi di rilevanza urbanistica
- Art. 17 boschi
- Art. 18 deroghe

Art. 1 ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Roggia Ribosa a Bertolo e Lonca" trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico redatto sulla carta tecnica regionale numerica allegato 1.

Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2 edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3 mantenimento dei prati

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti.

Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata.

E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danno al cotico erboso.

Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4 attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto.

Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti ecc.

Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5 accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche.

Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente.

Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della viabilità esistente e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6 fuochi

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7 addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8 movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9 corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica.

E' altresì vietata l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo.

Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10 introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4.

E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16.

Art. 11 attività di pascolo

E' consentito il pascolo di soli bovini in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12 tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici:

Armeria helodes, Centaurea forojulensis, Euphrasia marchesettii, Gentiana pneumonanthe, Cirsium canum, Senecio fontanicola, Erucastrum palustre, Schoenus nigricans, Pinguicula alpina, Drosera rotundifolia, Potentilla erecta, Primula farinosa e tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.

Art. 13 tutela delle specie animali

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14 raccolta funghi

Tranne che per i proprietari dei fondi, su tutta l'area è vietata la raccolta e la distruzione dei funghi.

Art. 15 abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 16 interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa la recinzione delle proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 17 boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120

matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone privilegiando in particolare le seguenti specie: Frassino ossifillo, Farnia, Olmo campestre, Acero campestre, Ciliegio selvatico. Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Art. 18 deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità. In particolare favorendo adatte condizioni di vita alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossi artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_25_1_DPR_158_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2007, n. 0158/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della LR 21/2000 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino") in esecuzione dell'art. 15, comma 2, lett. e) della medesima legge regionale. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, recante "Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle Strade del vino", e successive modifiche ed integrazioni; **VISTO** l'articolo 15 della legge regionale 21/2000 che prevede l'adozione di apposito regolamento attuativo delle "Strade del vino" ed indica la tipologia degli interventi da disciplinare, tra cui quella relativa alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale stessa;